

TI_GERICHTE 80.1996.80 vom 20. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1996.80

FR: TI_GERICHTE 80.1996.80 du 20 février 1997

IT: TI_GERICHTE 80.1996.80 del 20 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 36

loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.). Vero è che tale sentenza risale al 1960. Non v'è tuttavia motivo di considerare che essa abbia perduto valore, soprattutto ponendo mente alla nuova e più rigorosa formulazione dell'art. 89 cpv. 2 DIFD voluta dal Legislatore federale nell'ambito della lotta alla sottrazione d'imposta (cfr. ASA 51 p. 375; inoltre, su tutto questo consid. CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; inoltre CDT 171 del 28 giugno 1991 in re E. M.R.). 6.3.2. Il ricorrente pretende di provare l'esistenza del prestito fornendo, da un lato, la documentazione relativa a una proposta di credito della Banca _____ del 4 ottobre 1990, che non è andata in porto, in quanto revocata dalla stessa banca agli inizi di gennaio del 1991 (cfr. lettera della banca _____ del 15 maggio 1991) e, dall'altro, producendo una dichiarazione dell'avv. _____, che conferma d'aver fatto ottenere alla _____ di _____ un credito di fr. 220'000.-- dalla _____ di _____, rimborsato a metà giugno, mediante il ricavo della vendita della discoteca di _____ (_____), del cui esercizio (non quindi dell'immobiliare) _____ era titolare. Nessuna prova è tuttavia stata fornita a quest'ultimo riguardo, l'operazione essendo avvenuta a contanti. Non v'è chi non veda come le prove offerte, anche se possono dare la parvenza di una certa plausibilità alle tesi del ricorrente, sono ben lungi dal soddisfare i rigorosi requisiti richiesti dalla giurisprudenza sopra citata, sia in merito alla titolarità economica del creditore all'estero sia al trasferimento in Svizzera del ricavo dell'asserita vendita della discoteca di _____. In simili condizioni non è criticabile la decisione dell'ispettore fiscale, fatta propria dall'Ufficio di tassazione, di considerare come inesistente il prestito al portatore e di riprendere l'intero importo. Non mette conto perciò esaminare le singolari modalità di pagamento del prezzo e la rinuncia del venditore ad ogni garanzia, su cui l'Ispettorato fiscale ha attirato l'attenzione, manifestando perplessità. 6.4. Ripresa sulle spese generali Il ricorrente contesta infine le riprese sulle spese generali e sull'oro presso la Banca _____, senza però sostanziare in modo convincente la propria censura. Il rapporto di verifica del 30 agosto 1993 spiega le ragioni di tali riprese: molte delle spese fatte valere riguardano costi relativi a consumazioni, che ben difficilmente possono essere messi in relazione con l'esercizio dell'attività professionale, soprattutto se si tien conto, da un lato, dei locali e alberghi frequentati e, dall'altro, della clientela d'estrazione modesta, che è solita far capo al piccolo credito. 6.5. Assoggettamento delle provvigioni incassate nel 1991 Le provvigioni per complessivi fr. 91'277.-- versate dalla Banca _____ a _____ soltanto nel 1991, anche se riferite agli anni di computo 1989-90, vanno

imposte, come concordemente ammesso anche dall'Ufficio di tassazione, nel successivo periodo fiscale 1993-94. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. 1.1. Il ricorso contro la tassazione intermedia IC/IFD valida dal 1° ottobre 1988 è accolto. § È pertanto ripristinata la tassazione ordinaria 1987-88 del 29 aprile 1988. 1.2. Il ricorso contro la tassazione IC/IFD 1989-90 è accolto a'sensi dei considerandi. § Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi conformemente a quanto stabilito al consid. 5. 1.3. Il ricorso contro la tassazione IC/IFD 1991-92 è parzialmente accolto. § Dal reddito aziendale di fr. 385'000.-- imponibile nel periodo fiscale 1991-92 è pertanto stralciato un importo di fr. 45'639.-- di media annua e, meglio, come indicato al consid. 6.5. §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 3'000.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 150.-- per un totale di fr. 3'150.-- sono a carico del ricorrente in ragione di un terzo. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.